



COMUNE DI SARDARA
Provincia SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO

“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria.
3. L'erogazione degli incentivi è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dell'accertamento dell'evasione dell'IMU e della TARI, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e la produttività.

Articolo 2
(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio impegnato nelle attività dell'ufficio tributi come di seguito individuati:
 - Il Responsabile del procedimento ricoperto dal dipendente assegnato all'ufficio tributi
 - Il Responsabile del settore finanziario, anche se titolare di posizione organizzativa, come previsto dal comma 1091 dell'art. 1 della L. 145\2018.
 - Altri dipendenti interni che eventualmente vengono assegnati per attività di supporto all'ufficio tributi, con provvedimento del Responsabile del settore finanziario.
2. Si specifica che le richieste di dati, informazioni, documenti, ad altri servizi\uffici comunali utili allo svolgimento dell'azione del recupero evasione, sono da considerarsi come regolari e ordinari scambi tra uffici, e non costituiscono partecipazione alle attività di accertamento per cui non sono inclusi tra i soggetti interessati agli incentivi.

Articolo 3
(Funzioni e attività ai fini degli incentivi)

1. Oggetto degli incentivi sono le attività di accertamento riguardanti l' IMU e la TARI svolte dal personale come individuato all'art.2.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) a qualsiasi titolo effettuata.

Articolo 4
(Costituzione e quantificazione del fondo Funzioni e attività ai fini degli incentivi)

1. Per la costituzione del fondo e relativa ripartizione requisito fondamentale è l'aver approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL di cui

al decreto legislativo 267\2000 e ss.mm e con decreto ministeriale che definisca la scadenza perentoria\ordinatoria del documento contabile.

2. Il Fondo è costituito nella misura del 5% sul maggiore gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell' IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento come risultante dal conto consuntivo approvato.
3. Il fondo è destinato per una quota pari al 4% all'incentivazione del personale, e per una quota pari al 1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributi.
4. La quota destinata al personale dovrà essere valorizzata tra le componenti variabili del "Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività" con vincolo di destinazione per gli incentivi tributari, a cura dell'ufficio personale in sede di costituzione.

Articolo 5

(Criteri al fine del riparto degli incentivi)

1. La definizione del progetto obiettivo e del piano di lavoro con esplicitazione delle attività da avviare e relative tempistiche, da parte del gruppo di lavoro individuato sulla base del principio indicato all'art.2, al fine del recupero dell'evasione dei tributi.
2. La predisposizione di una relazione dettagliata a cura del gruppo di lavoro a consuntivo.
3. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulla base delle somme effettivamente riscosse, al netto delle spese di notifica.
4. I coefficienti di riparto dell'incentivo al gruppo di lavoro, sono attribuiti nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile di procedimento: massimo 80%
 - Responsabile di settore : massimo 15%
 - Altre unità lavorative interne se assegnate: massimo 5%
5. In assenza di altre unità lavorative i coefficienti sono attribuiti nell'ambito delle seguenti Percentuali massime:
 - Responsabile di procedimento: massimo 85%
 - Responsabile di settore : massimo 15%
6. Per la correlazione tra incentivo e indennità di procedimento di risultato l'ente acquisisce tutti gli elementi utili al fine del riparto e dell'erogazione dagli organi preposti in materia di contrattazione e valutazione.

Articolo 6

(Indicazioni per la liquidazione degli incentivi)

1. La liquidazione è a cura del Responsabile individuato con apposito e successivo provvedimento a cura della Giunta o del Segretario Comunale, previa acquisizione delle indicazioni a cura dell'organo di valutazione o organismo equivalente.
2. Il beneficio attribuito al singolo dipendente non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale come previsto dall'art. 1 comma 1091 della L. 145\2018.

3. Le somme devono intendersi al lordo e pertanto gli oneri previdenziali e assistenziali e l'Irap a carico dell'ente sulle quote di incentivo, sono incluse nella percentuale del 4% da destinare al trattamento accessorio.

Articolo 7
(Aggiornamenti e modifiche)

1. Aggiornamenti, modifiche al presente regolamento possono essere effettuati con provvedimento della Giunta, in ossequio alla normativa contrattuale e contabile.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'avvenuta esecutività della delibera di approvazione
-